

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6125 del 05/11/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO, VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AREA VERDE, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITA' MANCASALE DEL PROCEDIMENTO REPPA5824 E CONTESTUALE RINNOVO E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI RE07A0091 E REPPA1468. SINADOC 35872/2023. TITOLARE: RCF SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6406 del 05/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO, R.R. N.41/2001 ARTT. 27, 28 E 31 - RINNOVO, VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **IRRIGAZIONE AREA VERDE**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)**, LOCALITA' **MANCASALE** DEL PROCEDIMENTO REPPA5824 E CONTESTUALE RINNOVO E ACCORPAMENTO DEI PROCEDIMENTI RE07A0091 E REPPA1468.
SINADOC 35872/2023.
TITOLARE: **RCF SPA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo, la d.G.R. 1060/2023, sul rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 19/09/2006 al prot. n. 79969/1521 con cui la ditta Grafitalia Industrie Grafiche srl C.F. 01215420355 ha richiesto il rinnovo e l'aumento dei volumi prelevabili (da 60 a 250 m³/anno) del procedimento di derivazione acque pubbliche n. REPPA5824;
- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 21/10/2015 al

prot. n PG.2015.774146 con cui la ditta RCF spa, C.F. 04081310965 ha richiesto il rinnovo del procedimento di derivazione acque pubbliche n. REPPA1468;

- della domanda presentata alla Regione Emilia-Romagna il 21/10/2015 al prot. n PG.2015.774121 con cui la ditta RCF spa, C.F. 04081310965 ha richiesto il rinnovo del procedimento di derivazione acque pubbliche n. RE07A0091;

- della domanda presentata ad Arpae in data 25/07/2023 al prot. n. PG/2023/128635 con cui la ditta RCF spa, C.F. 04081310965, ha chiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al procedimento REPPA5824;

- della richiesta di accorpamento dei procedimenti REPPA5824, RE07A0091 e REPPA1468 avanzata in data 23/05/2024 dalla stessa ditta;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istanza di cambio titolarità, da cui si evince che Grafitalia Industrie Grafiche srl con sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), ex proprietaria dell'immobile e intestataria della Concessione in oggetto, e Alfa Real Estate srl con sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), attuale proprietaria del terreno su cui insiste il pozzo, acconsentono alla richiesta di cambio titolarità da parte della società RCF spa, attuale locataria dell'immobile.

DATO ATTO:

- che le domande sono corredate dalla prescritta documentazione tecnica;
- che ai sensi dell art. 27 comma 8) del r.r. 41/2001, l'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo;

- che è opportuno procedere all'accorpamento delle tre derivazioni (REPPA5824, REPPA1468, e RE07A0091) in una unica concessione in applicazione dell'art. 5 comma 3 del R.R n. 41/2001, ricorrendone i presupposti, in quanto, le derivazioni risultano essere tutte al servizio degli stabilimenti della ditta posti in località Mancasale;

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Fidenza Energia Srl, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 02/10/2024, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

- che sono state pertanto acquisite con prot. PG/2024/162336 e 170681 del 10/09/2024 e 23/09/2024, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della

comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di variante di Concessione ed è stata disposta la pubblicazione della domanda di variante sostanziale tramite avviso sul BURERT n. 251 del 13/09/2023.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto “*Metodo ERA*” della “*Direttiva Derivazioni*”;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione (campo pozzi costituito da n. 3 pozzi) ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata per ciascun pozzo (irrigazione area verde aziendale) rientra nella tipologia di cui alle lett. d) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che l'importo del canone annuo è stabilito in ragione della portata d'esercizio.

ACCERTATO che, il richiedente:

- ha corrisposto le spese di istruttoria;
- ha corrisposto il canone per l'annualità corrente (2024) e quanto dovuto per le annualità precedenti;
- ha versato l'importo complessivo di 437,00 € (137,00 € REPPA5824, 150,00 € RE07A0091, 150,00 € REPPA1468) , come deposito cauzionale sulla base di quanto stabilito in ciascuno dei precedenti atti concessori.

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accorpamento e al rilascio del rinnovo, della variante sostanziale e del cambio titolarità relativi ai procedimenti: REPPA5824, REPPA1468, e RE07A0091;

DETERMINA

- di riconoscere a tutti gli effetti e per le causali in premessa specificate, alla ditta **RCF spa**, C.F. 04081310965 con sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), subentrante a Grafitalia Industrie Grafiche srl, C.F. 01215420355, la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui al procedimento REPPA5824, ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 20 del TU n. 1775/1933, il subentrante si assume l'onere del versamento dei canoni rimasti eventualmente insoluti;
- di assentire alla ditta **RCF spa**, C.F. 04081310965, la variante sostanziale per l'aumento di volume prelevabile (da 60 m³ a 250 m³) della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA5824, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;
- di assentire alla ditta **RCF spa**, C.F. 04081310965, il rinnovo delle concessioni di derivazione di acqua pubblica sotterranea di cui al procedimento REPPA5824, REPPA1468, e RE07A0091, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;
- di confermare l'accorpamento delle tre concessioni (REPPA5824, REPPA1468 e RE07A0091) in un unico procedimento con codice **REPPA5824**;
- di confermare la durata della concessione fino al **31 dicembre 2033**;

- di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2024 e i canoni delle annualità precedenti, sono stati corrisposti;
- di dare atto che la somma complessivamente dovuta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 437,00 €, è stata costituita con i precedenti atti concessori;
- di rilasciare la presente Concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla società **RCF spa**, C.F. 04081310965. Codice procedimento: REPPA5824.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - **pozzo 1** (REPPA5824) profondità di 68 m, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di 100 mm, parete filtrante compresa tra 52 - 57 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 0,75 kW e portata massima pari a 0,66 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggio Emilia (RE), località Mancasale, su terreno di proprietà della ditta Alfa Real Estate srl, a ciò consenziente, censito al foglio 72, mappale 254; coordinate UTM-RER: X = 630.788 Y = 954.687.
 - **pozzo 2** (ex RE07A0091) profondità di 70 m, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di 120 mm, parete filtrante compresa tra 67 - 70 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 1,5 kW e portata massima pari a 1,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggio Emilia (RE), località Mancasale, su terreno di proprietà della ditta stessa, censito al foglio 72, mappale 251; coordinate UTM-RER: X = 630.941 Y = 954.622.
 - **pozzo 3** (ex REPPA1468) profondità di 70 m, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro di 120 mm, parete filtrante compresa tra 68 - 73 m dal p.c., equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 2,23 kW e portata massima pari a 1,0 l/s. Il pozzo è sito in Comune di Reggio Emilia (RE), località Mancasale, su terreno di proprietà della ditta stessa, censito al foglio 72, mappale 42; coordinate UTM-RER: X = 630.871 Y = 954.698.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione delle aree verdi di pertinenza dell'azienda con un consumo **complessivo** di **690 m³/annui** e portata massima di prelievo pari a **2,66 l/s**.

Per il pozzo 1 è previsto un consumo di 250 m³ per l'irrigazione di 0,083 ha di prato stabile, per il pozzo 2 è previsto un consumo 40 m³ per l'irrigazione di 0,015 ha e un consumo di 400 m³ per l'irrigazione di 0,35 ha relativamente al pozzo 3.

2. Il prelievo avviene dal corpo idrico - **Pianura Alluvionale Appenninica** - codice: **0610ER-DQ2-PACS**, in stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'anno 2024 il canone è determinato in **191,23 €**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **437,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione rimane valida fino al **31 dicembre 2033**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli

adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario, qualora non avesse ancora provveduto, è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere i volumi di acqua derivata entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il

prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all' Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Morlini Remo, C.F. MRLRME39E24H223F, in qualità di legale rappresentante della società RCF spa, C.F. 04081310965, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.